

**REGOLAMENTO (CE) N. 1311/94 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 1994**

che modifica il regolamento (CE) n. 1028/94 e che porta a 400 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
considerando che il regolamento (CE) n. 1028/94 della Commissione⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento francese;
considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 400 000 t il quantitativo di granturco posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1028/94 i termini « di 200 000 t » sono sostituiti dai termini « di 400 000 t ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 34.